

questi soldi che è una domanda a cui nessuno ha saputo dare risposta. Anche perché molti di questi beni furono venduti inizialmente ad un prezzo corrispondente al valore dei mercati, molti di questi beni furono successivamente ceduti a poche lire, taluno a una lira, altri sono ancora lì, altri furono oggetto di transazione; insomma, un fenomeno complessivo al quale una risposta tuttora non è stata data. E lo sforzo di capire è quello anche di rendersi conto se i comportamenti degli autori, di coloro che ebbero parte a questa liquidazione, che oggi sono in quest'aula sottoposti a giudizio come imputati, se i loro comportamenti risposero ad un'unica logica, fossero tra loro convergenti, di talché si possa immaginare, come il Tribunale ha fatto, che essi rispondessero ad un'unica finalità che era quella di consentire l'attribuzione di questo patrimonio ad una società, all'uopo costituita, ad un prezzo ritenuto vile, che aveva come necessario effetto - perché siamo di fronte ad un delitto a dolo generico - conosciuto, quello di dissipare una parte del patrimonio vendendo nei cespiti ad un prezzo vile o anche dimezzato. Sia chiaro: in nessun fallimento, in nessuna procedura concorsuale è consentito a nessuno degli autori, dei soggetti che hanno il potere di decidere di alienare beni facenti parte della massa ad un prezzo inferiore a quello reale. Questo non è consentito, non è consentito nell'ultimo fallimento, dal più piccolo al fallimento più grande come questo. E se questo è un assioma